

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Dipartimento Amministrativo
U.O. Amministrazione del Personale

Prot. 78877|03-11

TM\

Bologna, 15|06|2011

Ai Direttori e ai Responsabili amministrativi dei
Dipartimenti e dei Distretti

Al Direttore SATeR aziendale

e, p.c. Al Direttore Amministrativo

Al Direttore Sanitario

LL.SS.

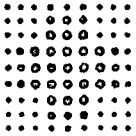
**OGGETTO: Regolamento per la disciplina del trattamento di trasferta del
personale dipendente - ulteriori indicazioni operative**

Facendo seguito alla nota prot. n. 156657/03-11 del 17.12.2010, si desidera fornire con la presente ulteriori indicazioni in ordine alla disciplina del trattamento di trasferta a seguito dei quesiti posti dalle macroarticolazioni interessate e delle situazioni rappresentate.

Con riguardo, in particolare, all'autorizzazione all'uso del mezzo proprio ed al riconoscimento della relativa indennità, si rappresenta la necessità di operare valutazioni tese ad individuare, senza pregiudizio per il dipendente, le soluzioni più convenienti per l'Azienda, nel rispetto del principio di gestione rigorosa e di contenimento della spesa cui il regolamento in parola è improntato.

Per quanto sopra, ove si ritenga di autorizzare il dipendente a recarsi nella sede della trasferta partendo dalla propria dimora abituale, nel riconoscere le distanze ai fini dei rimborsi, nonché ai fini del calcolo del tempo viaggio, occorrerà considerare il percorso più breve e sottrarre la distanza normalmente percorsa per recarsi dalla dimora abituale alla sede ordinaria di servizio viceversa.

Se, ad esempio, un dipendente, per raggiungere la sede ordinaria di servizio percorre una distanza pari a 30 Km, mentre, per recarsi alla sede della trasferta percorre una distanza pari a 40 Km, il riconoscimento dell'indennità chilometrica, si



avrà nella misura corrispondente a 10 km. Per contro, nel caso in cui il dipendente, per recarsi dalla dimora abituale alla sede ordinaria di servizio percorra una distanza pari a 40 km e per recarsi dalla dimora abituale alla sede della trasferta percorra una distanza pari a 30 km, alcun riconoscimento sarà dovuto. Analogo principio deve applicarsi alla determinazione del tempo viaggio da riconoscere in conseguenza della trasferta.

Qualora il dipendente, peraltro, per recarsi nella sede della trasferta che si trovi oltre la dimora abituale (e quindi non nel tragitto dimora abituale-sede ordinaria di servizio), utilizzi un mezzo diverso da quello abitualmente utilizzato per recarsi nella ordinaria sede di servizio e sostenga le relative spese, occorrerà rimborsare al dipendente medesimo l'intera spesa sostenuta. Se, ad esempio, il dipendente, per recarsi dalla dimora abituale alla ordinaria sede di servizio utilizzi il proprio mezzo e per recarsi dalla dimora abituale alla sede della trasferta utilizzi il treno, occorrerà rimborsare l'intero costo del relativo biglietto.

Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori necessità di chiarimenti ai riferimenti già indicati nella nota sopra citata, si porgono distinti saluti.

Maria Rita Ferretti
Direttore UOC Capitale Umano e
Relazioni Sindacali

Teresa Mataridonna
Direttore UOC amministrazione del
Personale